

“ DI.R.SI. ”

ASSOCIAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA
REGIONE SICILIANA

STATUTO

ARTICOLO 1

É costituita, con sede in Palermo, l'Associazione dei dirigenti della Regione Siciliana, che assume la denominazione: “DI.R.SI.”.

ARTICOLO 2

L'Associazione è autonoma, non persegue fini politici e non ha scopo di lucro.

L'Associazione si propone finalità sindacali, assistenziali e culturali, in particolare:

a)- tutelare la dignità, la professionalità e gli interessi giuridici ed economici dei dirigenti della Regione Siciliana, che di seguito viene denominata “amministrazione regionale”, e degli enti di cui all'art. 1 della L. R. 10/2000, e delle agenzie e società regionali che adottino il medesimo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, che di seguito vengono denominati “enti regionali”, nel rispetto dei principi e delle norme della costituzione, dello statuto siciliano e della normativa sul pubblico impiego.

Per il perseguimento degli scopi sindacali l'Associazione intraprende idonee azioni, anche di carattere giudiziario, dando corso alle agitazioni più gravi, ed in particolare allo sciopero soltanto in caso di necessità:

b)- operare per il miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti regionali per il loro continuo adeguamento alle esigenze del cittadino;

c)- stabilire collegamenti operativi con le organizzazioni sindacali della dirigenza nazionali, delle altre regioni e della Unione Europea, nonché con altre associazioni del personale dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, ed instaurare rapporti per il coordinamento e lo studio delle problematiche, per lo scambio delle reciproche esperienze;

d)- promuovere e realizzare iniziative tecnico-culturali, di aggiornamento e di perfezionamento professionale degli associati, anche nell'interesse dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

e)- operare affinché l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, nonché lo stato giuridico dei dirigenti, siano in ogni tempo aderenti alle esigenze del buon andamento ed imparzialità nell'interesse degli amministrati.

ARTICOLO 3

Possono fare parte dell'Associazione i dirigenti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, in

servizio, in comando e in quiescenza che avanzino l'istanza di iscrizione e versino la quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche del presente statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota annuale associativa nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, da trattenersi in rate mensili sugli stipendi e tredicesima mensilità.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 4

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario Regionale;
- f. il Tesoriere;
- g. il Collegio dei Probiviri;

h. il Coordinamento Regionale;

i. la Sezione dei dirigenti in quiescenza.

Le cariche possono essere ricoperte da soci iscritti all'Associazione da almeno sei mesi. Per i soci in quiescenza si somma il periodo di iscrizione all'Associazione antecedente il pensionamento.

La carica di componente del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri, è gratuita ed ha la durata di un quinquennio.

Le cariche di Presidente, Segretario Regionale e Tesoriere non possono essere cumulate nella stessa persona.

Ai fini anche della fruizione dei permessi e dell'esercizio delle prerogative sindacali si considerano dirigenti dell'Associazione, assumendo ad ogni effetto il ruolo di dirigente sindacale, i componenti degli organi indicati nel presente articolo - e precisamente i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Coordinamento Regionale - ed i soci delegati dal Segretario Regionale a rappresentare l'Associazione, nonché quali rappresentanti sindacali aziendali i soci eletti o designati RSA nelle diverse sedi aziendali.

I proventi eventualmente derivanti dalla presenza di soci in comitati, collegi, commissioni, ecc. in rappresentanza dell'Associazione debbono essere versati alla cassa della medesima, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea partecipano tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea e le sue deliberazioni sono regolate dagli articoli 20 e 21 del c.c.

L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il rendiconto di gestione e deliberare sul programma di attività proposto dal Comitato Direttivo; per eleggere a maggioranza semplice, alla loro scadenza, il Comitato Direttivo e il Collegio dei Proviviri. Per deliberare la decadenza degli organi elettivi e per l'azione di responsabilità è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci sia in prima che seconda convocazione.

Alla convocazione dell'Assemblea, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, provvede il Presidente dell'Associazione mediante avviso, affisso nell'albo presso la sede dell'Associazione, contenente gli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione altresì della data e dell'ora sia della prima che della seconda convocazione.

In caso di necessità e/o d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione su delibera del Comitato Direttivo, anche entro il termine di 5 giorni, mediante avviso contenente l'ordine del giorno.

É ammessa la votazione per delega con firma autenticata ai sensi di legge.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di dieci soci.

Nell'Assemblea non possono essere trattati argomenti diversi da quelli indicati nell'ordine del giorno specificato nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 6 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea dei soci sulla base di liste di candidati proposte da almeno 25 iscritti, tra i quali i candidati medesimi.

Le liste proposte devono contenere necessariamente, a pena di inammissibilità, quindici nominativi. I soci in quiescenza non possono in ogni caso superare il numero di 3 (tre).

Esso si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre e in via straordinaria quando occorre. La convocazione può essere richiesta da almeno quattro dei componenti il Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo designa, al suo interno, il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario Regionale ed il Tesoriere. Può nominare, su proposta del Segretario Regionale, fino a tre Segretari Aggiunti tra i membri del Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno 9 (nove) componenti o, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 7 (sette) componenti.

In caso di decadenza e/o dimissioni dei suoi componenti, il Comitato Direttivo può cooptare fino a 5 (cinque) nuovi componenti, senza alterazione della ripartizione numerica prevista per la presentazione delle liste.

Laddove, per dimissioni o decadenza, il numero dei componenti scenda al di sotto di 9 (nove), il Comitato provvede, entro il termine perentorio di un trimestre dall'adozione della delibera di cooptazione, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'integrazione dello stesso Comitato. Fino all'adozione della delibera che tale integrazione disponga, il Comitato può deliberare solo sull'ordinaria amministrazione, fatta salva la potestà del Presidente di adottare tutti i provvedimenti giustificati da ragioni di contingibilità ed urgenza, da sottoporre a ratifica secondo le modalità previste nel successivo art. 7.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo attua le linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei soci, produce all'Assemblea un documento riportante il consuntivo annuale dell'attività svolta, delibera su tutti gli affari non espressamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea e del Presidente e, in particolare, sulla adesione a federazioni sindacali della dirigenza nazionali, delle altre regioni e della Unione Europea, e

designa i propri rappresentanti in seno agli organismi confederali.

Il Comitato Direttivo fissa, nell'ambito del territorio del Comune di Palermo, la sede dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo determina l'importo della quota associativa annuale.

Il Comitato Direttivo delibera, su proposta del Presidente, la decadenza da qualsiasi carica sociale, nonché dalla qualità di socio, per condotta contraria alle finalità statutarie. La delibera è assunta con la presenza di almeno 11 (undici) componenti il Comitato e con almeno 7 (sette) voti favorevoli.

ARTICOLO 7

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO REGIONALE, TESORIERE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Comitato Direttivo e il Coordinamento Regionale.

Adotta i provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica dei competenti organi statutari, cui li trasmette entro dieci giorni dalla loro adozione.

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, mentre per cessazione anticipata del Presidente a seguito di cancellazione o decadenza dall'Associazione, decesso, o altra causa, assume la carica di Presidente fino a nuova designazione.

Il Segretario Regionale ha la rappresentanza dell'Associazione negli affari sindacali, e la rappresentanza negoziale con poteri di firma in tutte le sedi, centrali e periferiche, con facoltà di delega.

Il Tesoriere, oltre ai compiti propri della carica, ha il compito di predisporre tutti gli atti contabili dell'Associazione, ivi compreso il rendiconto della gestione, e di trasmetterli tempestivamente agli altri Organi dell'Associazione per ogni ulteriore adempimento di loro competenza. Il Tesoriere riferisce sulle materie di propria competenza ogni volta che ne venga richiesto.

ARTICOLO 8 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci.

Esso dirime le eventuali controversie tra i soci e decide, in seconda ed ultima istanza, sui provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato Direttivo nei confronti degli associati.

ARTICOLO 9 COORDINAMENTO REGIONALE

Il Coordinamento Regionale è costituito dal Presidente dell'Associazione, dal Segretario Regionale o da loro delegati, nonché da 5 (cinque) componenti del Comitato Direttivo, da 1 (uno) responsabile per ciascuno dei costituiti liberi consorzi di comuni e città

metropolitane, e da 5 (cinque) rappresentanti sindacali aziendali, tutti nominati dal Comitato Direttivo.

Il Coordinamento Regionale è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni semestre e in via straordinaria quando occorre, ed è presieduto dal Segretario Regionale o da un suo delegato ed espleta attività di coordinamento e proposta relativamente a:

- indizione di assemblee nelle diverse sedi, centrali e periferiche dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

- attività dei diversi rappresentanti sindacali, ai diversi livelli territoriali o aziendali;

- incremento dell'informazione nelle diverse sedi di lavoro;

- attivazione attraverso i rappresentanti sindacali di ogni utile iniziativa per assistere i soci nelle loro esigenze di natura sindacale;

- adozione da parte del Comitato Direttivo di misure necessarie per la tutela degli iscritti, comprese eventuali azioni giudiziarie;

- elaborazione delle bozze di contratti collettivi ed integrativi da sottoporre al Comitato Direttivo.

Il Segretario Regionale riferisce periodicamente sull'attività del Coordinamento al Comitato Direttivo.

ARTICOLO. 10

SEZIONE DEI DIRIGENTI IN QUIESCENZA

La Sezione cura gli interessi e promuove la tutela degli associati in quiescenza, anche allo scopo di avviare servizi di patronato e di assistenza e collabora in modo articolato e permanente allo scopo di migliorare il patrimonio di conoscenza, di dati e di notizie, idonei a valorizzare la funzione e l'attività dell'Associazione.

Le funzioni di referenti della Sezione vengono svolte dai componenti in quiescenza del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 11

PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni, vengono comunque acquisiti dalla "DI.R.SI."
- b) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da erogazioni, proventi o lasciti;
- c) dagli eventuali interessi attivi.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare ed il relativo rendiconto di gestione è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio.

É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 12 DOVERI DEI SOCI

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e ad osservare le decisioni prese dai competenti organi.

ARTICOLO 13 NORME TRANSITORIE

Al fine di garantire la massima operatività dell'Associazione, gli attuali organi dell'Associazione restano nella carica fino alla naturale scadenza.

É autorizzata l'integrazione del Comitato Direttivo, mediante cooptazione, fino al raggiungimento del numero di 15 (quindici) componenti senza alterazione della ripartizione numerica prevista dal precedente articolo 6 del presente statuto.